

SCRITTURA PRIVATA CIG B1DA103B28

Con la presente scrittura da sottoscrivere in forma digitale,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

l'**Avv. CLAUDIO MILAZZO**, C.F. MLZ CDC 76M24 C351Z, con studio in Catania, Via F. Crispi n. 225, P.IVA 04807960879,

e

l'**Avv. JACOPO TORRISI**, C.F. TRRJPC83L19C35L, con studio in Catania Viale Regina Margherita n. 2/d, P.IVA 04971860871, di seguito chiamati "professionisti"

\*\*\*

**PREMESSI E CONSIDERATI** i ricorsi promossi dalla [REDACTED] [REDACTED] per l'annullamento delle deliberazioni ATI nn. 10 e 11 del 27/11/2023 con le quali l'ATI Catania ha approvato ai sensi dell'art. 158 bis D.Lgs. 152/2006 l'aggiornamento del progetto esecutivo redatto dalla Sidra S.p.a. per il secondo e terzo stralcio funzionale del progetto di Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti;

**ATTESO CHE** nelle sedute del 02/02/2024 e del 23/02/2024 il Consiglio d'Amministrazione di Sidra ha deliberato di affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel superiore giudizio all'Avv. Claudio

Milazzo e, successivamente, alla luce della particolare complessità della materia del contendere, all'Avv. Jacopo Torrisi in co-procura (giusta comunicazioni prot. Sidra n.ri 6842/24 e 8147/24);

**CONSIDERATO CHE** i professionisti sono iscritti, regolarmente, all'albo dei legali di fiducia della società e sono in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale civile contro i rischi, nonché hanno autocertificato di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

**RICHIAMATO IL "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi"** approvato dal C.d.A. della Sidra in data 25/05/2023 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 02/02/2024 e del 23/02/2024 nonché le successive comunicazioni prot. nn.ri 6842/24 e 8147/24 con cui sono stati nominati i suindicati professionisti in co-procura;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce ai professionisti l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti promossi dalla [REDACTED] [REDACTED] avverso le delibere n. 10 e 11 del 2023 dell'ATI Catania, iscritti rispettivamente ai nn.ri RG 256/2024 e 257/2024. A tal fine la Sidra ha fornito ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.3) *Accettazione* - I professionisti dichiarano ed accettano l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dai professionisti nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte dei medesimi l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - I professionisti incaricati dichiarano di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine i professionisti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; i professionisti potranno avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 25/05/2023.

Tutti i dati e le informazioni di cui i professionisti o i loro collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere

considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. I professionisti, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegnano, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società [sidraspa@pec.it](mailto:sidraspa@pec.it), dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i professionisti assicurano la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

I professionisti incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzio-

	ni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce	
	giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di regi-	
	stro atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.	
	Art.6) <i>Durata</i> - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente	
	necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale	
	fase del recupero delle spese legali.	
	Art.7) <i>Compenso</i> - Il compenso è definito sulla base della unicità delle	
	controversi giudiziali sopra menzionate avendo medesimo <i>petitum</i> e <i>cau-</i>	
	<i>sa petendi</i> e pertanto si ritiene unico per entrambi i professionisti ed en-	
	trambe le impugnazioni. Il compenso è, dunque, determinato sulla scor-	
	ta dei preventivi formulati dagli avvocati, agli atti della società, corri-	
	spondenti ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi	
	provvedimenti ministeriali integrativi e/o sostitutivi del detto D.M.) ri-	
	spetto al valore della causa (scaglione compreso tra € 8.000.001,00 e	
	16.000.000,00) ed in relazione alle fasi del giudizio che concretamente	
	saranno eseguite, per un importo complessivo di € 79.373,74 oltre IVA	
	(incluso spese generali e CPA) - giusta sommatoria dei preventivi tra-	
	smessi ai nn.ri prot. 10044/24 (afferre al preventivo di onorario	
	dell'Avv. Torrisi) e prot. 11129/24 (afferre al preventivo di onorario	
	dell'Avv. Claudio Milazzo). Il suddetto compenso è espressamente di-	
	chiarato ed accettato dai professionisti equo, proporzionato ed omnicom-	
	prensivo per la prestazione svolta e sarà fatturato, per come quantificato	
	per le singole fasi indicate nei preventivi suindicati (ove espletate concre-	
	tamente), da ciascuno dei professionisti incaricati in misura pari al 50%.	
	Qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto	
		5

di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte degli avvocati ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva dei professionisti. Le parti concordemente conven-gono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito dei professionisti, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, i professionisti avranno cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - I professionisti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.8) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta im-

	possibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale dei	
	professionisti e/o per forza maggiore.	
	Art.9) <i>Recesso</i> - La società si riserva di poter recedere, in qualsiasi mo-	
	mento, dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare al	
	professionista mediante posta certificata, fermo restando il pagamento	
	dell'onorario per l'attività fino a quel momento eseguita.	
	Art.10) <i>Privacy</i> - I professionisti, ai fini applicativi del Regolamento UE	
	679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati lad-	
	dove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara-	
	no di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione	
	dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la sti-	
	pula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si im-	
	pegnano affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati	
	ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli ob-	
	blighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati perso-	
	nali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). I professionisti sono obbligati ad	
	assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non pos-	
	sano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Re-	
	golamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..	
	I professionisti hanno preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e	
	dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati perso-	
	nali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale con-	
	senso al trattamento dei predetti.	
	Art.11) <i>Modello 231</i> - I professionisti sono a conoscenza che SIDRA SpA	
	ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	
		7

ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiarano di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegnano a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbligano a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; sono a conoscenza ed accettano che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresentano grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.12) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.13) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.14) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deonto-



